

Daniele Butturini*, *L'informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio*, Filodiritto editore, Bologna, 2018, pagine 300.

Il volume esamina la pluralità di forme che dal punto di vista giuridico il giornalismo assume nel quadro costituzionale.

In particolare, l'indagine approfondisce la relazione tra l'attività informativa e i destinatari dell'informazione, avendo come direttrice il mezzo di esercizio e di diffusione delle informazioni.

La ricerca pone l'analisi materiale e giuridica del mezzo come paradigma interpretativo alla luce del quale leggere la molteplicità giuridica dell'informazione giornalistica come attività sostanziale.

Basti evocare come, in base al tipo di mezzo di circolazione dei contenuti informativi, è possibile stabilire se l'attività dell'informazione giornalistica sia ascrivibile ad una delle seguenti categorie: 1) quella della libertà individuale negativa; 2) quella del potere; 3) quella del servizio.

Il rapporto tra la sfera della libertà e quella del potere rappresenta il punto di partenza della ricerca, poiché l'informazione giornalistica è in larga parte, anche se non via integrale, esercitata tramite i mezzi di comunicazione di massa aventi carattere commerciale.

Rispetto al mezzo della stampa il potere economico privato, che costituisce l'organo informativo, pratica due diritti costituzionali: la libertà di espressione del pensiero mediante la circolazione delle notizie e la libertà di iniziativa economica mediante la costituzione dell'impresa informativa.

Si perfeziona un intreccio a fronte del quale il potere si scioglie nella libertà e viceversa, in quanto una libertà politica intesa come libertà di espressione di un pensiero e di un indirizzo politico-culturale è inevitabilmente condizionata e 'permessa' dalla proprietà del mezzo informativo.

Si parla non a caso di un paradosso logico-giuridico: è il potere proprietario e privato dell'informazione il presupposto che permette l'esprimersi di diritti fondamentali, quali l'informazione e la formazione del pensiero, sotto, tuttavia, la condizione che l'impresa economica informativa si mantenga sul mercato. La proprietà del mezzo incide sulla posizione 'giuridica' dei destinatari dell'informazione.

Infatti, se vi è libertà della proprietà del mezzo, ciò implica che non vi siano obblighi, a carico della proprietà ma anche dei giornalisti, opponibili dai lettori in ordine ai contenuti informativi e alla linea politica da diffondere. Si deduce dalle suddette argomentazioni l'insussistenza giuridica di un diritto ad essere informati, in quanto il campo dell'informazione giornalistica via stampa pare egemonizzato dalla libertà attiva e negativa di informare.

L'opzione in ordine al tipo di linea politica è riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero dell'organo informativo e, conseguentemente, dell'impresa informativa.

Il mezzo della stampa è allora 'assoggettato' al binomio libertà-proprietà che ne modella la struttura giuridico-costituzionale.

L'ampliamento della ricerca all'informazione di *Internet* si espone alla necessità di riflessioni suscettibili di differenziarsi rispetto alle categorie tradizionali che si utilizzano rispetto alla stampa.

La natura dell'informazione *on-line*, rispetto al mezzo di circolazione e ai modi di elaborazione dei contenuti, pare esprimersi in una libertà dei molti di ricevere le informazioni e, al tempo stesso, di rielaborarle per diffonderle ad altri molti in un

assetto perennemente mobile nel quale sembra che ogni cittadino in potenza sia in grado di essere parte attiva della incessante costruzione e divulgazione di contenuti informativi, al punto tale che nell'era odierna la disintermediazione informativa, come assenza di mediatori 'ufficiali' e professionalizzati tra fonte della notizia e società, è ritenuta un dato strutturale della *web-sfera* informativa.

Il quadro normativo di diritto positivo non sembra fornire risposte adeguate in ordine alle categorie giuridico-costituzionali applicabili all'informazione *on line*, giacché le disposizioni di cui alla l. n. 62/2001 («Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416») e alla l. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico si connotano per stabilire che l'eventuale assimilazione dei prodotti editoriali e informativi *on-line* al trattamento giuridico apprestato per la stampa è riscontrabile esclusivamente quando i primi domandino l'accesso ai finanziamenti pubblici e limitatamente agli obblighi di registrazione. In ottemperanza a tale quadro si muove la giurisprudenza di legittimità, per la quale la pubblicazione mediante rete informatica non va considerata come giornalismo e, quindi, come stampa, non consistendo, sulla base di un argomento formale e tradizionale, in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico.

Di conseguenza, in ordine alla posizione giuridica del direttore responsabile la giurisprudenza di legittimità afferma che le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, in particolare quelle postate direttamente dagli utenti, non consentano un controllo preventivo da parte del direttore sui relativi contenuti. Pertanto, nei confronti del direttore del periodico *on-line* non può configurarsi una *culpa in vigilando*, sennò ciò rappresenterebbe una lesione del principio costituzionale di cui all'art. 25, per il quale la responsabilità penale è personale.

Anche l'indagine sulla possibilità o meno di applicare la disciplina garantistica prevista dall'art. 21, comma 3 Cost., in tema di sequestri della stampa ai contenuti informati *on-line* pare scontrarsi con le problematiche di cui sopra. In questione vi è un'eventuale interpretazione dell'art. 21, comma 3 Cost., per il quale «si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili», al fine di adeguarlo all'evoluzione tecnologica che investe l'attività informativa. In termini di garanzie costituzionali che corredano la tutela dei diritti si deve evidenziare come un'eventuale restrizione dell'applicazione dell'art. 21, c. 3 Cost. alla stampa si esporrebbe al grave rischio che le articolazioni del potere esecutivo, mediante l'autorità di pubblica sicurezza, intervengano sul sequestro. Sotto il profilo costituzionale il pericolo consiste, allora, in una consistente interferenza sulla libertà di espressione del pensiero, veicolata e resa possibile dal mezzo informativo.

La 'sfida' in termini di lettura evolutiva della norma costituzionale sarebbe, allora, nel senso di applicare le garanzie costituzionali *in melius* originariamente elaborate e predisposte per la stampa a qualsiasi attività informativa, prescindendo, pertanto, dal mezzo tramite il quale il giornalismo viene esercitato.

Un ulteriore ambito di analisi concerne le problematiche connesse alla velocità di diffusione dell'informazione e al conseguente mutamento dei contesti di fruizione delle notizie da parte dei cittadini. Nel suddetto ambito rientra il tema della c.d. *fake news*.

In particolare, il fenomeno viene esaminato e in ordine ai profili materiali e in ordine agli aspetti di criticità presenti nelle proposte normative pendenti.

La criticità emerge ove il progetto di legge in questione (disegno di legge Gambaro) miri a sanzionare penalmente la diffusione di notizie false fatte circolare da mezzi non assimilati alla stampa. Il *punctum pruriens* di tale impostazione pare essere di sottrarre alla disciplina sanzionatoria i fenomeni di manipolazione informativa posti in essere e/o diffusi dalla stampa e, quindi, da un mezzo informativo 'tradizionale' o, comunque, alla stampa parificato.

Il settore dei mezzi radiotelevisivi viene, invece, approfondito al fine di stabilire se la programmazione propriamente informativa sia ascrivibile alla libertà o alla funzione.

La programmazione prodotta dai mezzi radiotelevisivi privati presenta vincoli, provenienti dal legislatore ed anche dalla giurisprudenza costituzionale, i quali, sebbene ristretti ai modi della programmazione medesima e all'ambito della comunicazione politica, non sembrano non lambire anche l'attività dell'informazione giornalistica.

A sostegno di tale asserzione si può evocare la difficoltà di operare una distinzione chiara tra l'attività dell'informazione, intesa come attività politicamente e ideologicamente 'asettica', dall'opinione propriamente detta e intesa.

Le prassi consolidate delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attesterebbero come il principio di parità di *chances*, *rectius* il principio del pluralismo interno, sia durante sia al di fuori del periodo elettorale, indirizzi complessivamente la programmazione anche informativa.

In considerazione di ciò, paiono aprirsi spazi in favore di una funzionalizzazione dell'attività informativa esercitata nel mezzo televisivo privato, questo comportando conseguenze fra le quali la compressione dell'indirizzo politico ed editoriale dell'emittente e, pertanto, un allargamento della sfera del diritto ad essere informati secondo un'ottica così sintetizzabile: tanto penetrante nella società è il mezzo sotto l'aspetto materiale e tecnologico, tanto risulta arretrare la logica della libertà di manifestazione del pensiero del mezzo in favore di una dilatazione delle dimensioni della funzione, del pluralismo interno e del diritto ad essere informati in capo agli utenti.

La dimensione della funzione risulta essere 'dominante' in base al diritto interno ed europeo per l'attività informativa radiotelevisiva pubblica.

Si registra una corrispondenza fra la concezione europea di mezzo di servizio pubblico e quella derivante dall'interpretazione dei principi costituzionali fornita dalla Corte costituzionale.

Naturalmente, il quadro va letto alla luce di un progressivo sviluppo delle tecnologie di diversificazione dell'offerta su una pluralità di piattaforme e di tecnologie di distribuzione, quali la televisione digitale, la TV mobile e il video a richiesta, la convergenza, tutti fattori per i quali gli utenti andranno sempre più posti nelle concrete condizioni di usufruire di più servizi di informazione su un'unica piattaforma, oppure di ottenere il medesimo servizio su una pluralità di piattaforme.

L'ottica della funzione impone, secondo anche le prescrizioni contemplate dal contratto di servizio, che il mezzo di servizio pubblico sia tenuto giuridicamente a questi obblighi: 1) offrire una programmazione non disponibile nelle emittenti commerciali; 2) realizzare il fine del pluralismo, caratterizzato dagli obblighi di programmazione ispirati al pluralismo informativo interno; 3) produrre un contenuto informativo finale *eterogeneo* rispetto a quello espresso dalle emittenti commerciali; 4) utilizzare tutte le opportunità della digitalizzazione, nel senso di ricorrere a tutte le possibilità provenienti dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione.

Emerge, così, muovendo dalla pluralità dei mezzi e dall'integrazione fra mezzi, il multiforme campo dell'attività giornalistica, campo nel quale l'influenza della libertà, del potere e della funzione, a seconda del tipo di mezzo di diffusione, traccia l'area di estensione del diritto di cronaca, della libertà di manifestazione del pensiero del mezzo stesso, dei limiti ad essa opponibili a tutela dei giornalisti e degli utenti e dei diritti ad essere informati in capo agli utenti medesimi.

* Ricercatore di Diritto costituzionale, Università di Verona